



## **Disciplinare di incarico per lo svolgimento del ruolo di R.S.P.P.**

**Oggetto:** disciplinare di incarico per lo svolgimento del ruolo di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

### **CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE**

Per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e assistenza alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta in doppio originale, fra la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermers (che nel prosieguo del presente atto potrà essere indicato con il nome di "appaltante"), P.I. n. 01541420426, legalmente rappresentato in questo atto dal Presidente pro-tempore Rino Cappellacci, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, autorizzato a quanto oltre dalla delibera n. \*\*\* del \*\*\*, e il dott. ....., c.f. ....., P.I. n. ....., con recapito professionale in ....., ..... n. .... (denominato nel prosieguo del presente atto "professionista"), si conviene e si stipula quanto di seguito per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato fra i contraenti medesimi.

#### **Art. 1**

L'appaltante, a mezzo del proprio Presidente debitamente autorizzato affida al dott. ....., come sopra identificato, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'espletamento del servizio di consulenza per l'anno 2014, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.

Il professionista svolgerà l'incarico cooperando con l'Ufficio Tecnico, osservando gli indirizzi e le istruzioni impartite dall'appaltante.

#### **Art. 2**

Il documento di valutazione dei rischi lavorativi dovrà essere compilato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di adempimenti di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

#### **Art. 3**

A) Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione

L'assunzione dell'incarico comprenderà i seguenti interventi di carattere ordinario:

1) un incontro con il datore di lavoro per una verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

2) la verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e macchinari/attrezzature, sostanze pericolose, impianti ed ogni altra documentazione finalizzata alla verifica delle condizioni di sicurezza e salute presenti in azienda;

3) un sopralluogo presso i luoghi di lavoro dei dipendenti dell'Appaltante volto a verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavoro/attrezzature/macchinari/impianti/sostanze pericolose;

4) l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

5) la possibilità di consultazione presso il Vs. Studio tecnico per quanto riguarda i problemi di sicurezza e di igiene del lavoro;

6) l'invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative.

7) la partecipazione alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008

Dovranno essere consegnati gli elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, gli elenchi delle documentazioni mancanti o non complete, le relazioni tecniche sui sopralluoghi effettuati contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma, attestato di partecipazione agli incontri formativi da parte dei dipendenti.

B) redazione del documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi deve essere elaborato in conformità a quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 ed aggiornato nelle occasioni di cui all'art. 29, comma 3 del medesimo decreto e dovrà essere consegnato entro 60 giorni dalla stipula della presente.

#### **Art. 4**

Le prestazioni professionali oggetto del presente disciplinare dovranno essere svolte presso tutte le strutture della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes (Sede centrale, Casa Hermes, Centro Alice, Farmacia Santa Casa, strutture dell'azienda agricola).

#### **Art. 5**

Ai sensi dell'art. 18 comma 2, del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro e i dirigenti dell'Appaltante forniranno al servizio di prevenzione e protezione:

- a) adeguate ed esaurienti informazioni sulla natura dei rischi professionali;
- b) adeguate ed esaurienti informazioni sull'organizzazione del lavoro e la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati del registro infortuni e delle malattie professionali;
- e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

#### **Art. 6**

Nel caso di mancato rispetto da parte del professionista incaricato dei termini indicati nel precedente art. 3 per la presentazione degli elaborati progettuali, sarà applicato per ogni giorno di ritardo sulla scadenza, una penale di Euro 30,00 (trenta/00) che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo articolo.

È fatto in ogni caso salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni derivanti all'Appaltante.

Nel caso in cui il ritardo ingiustificato ecceda giorni 60, il presente contratto si risolve di diritto su semplice dichiarazione dell'Appaltante, comunicata al professionista mediante raccomandata a.r.

In tale caso, salva l'applicazione delle penalità di cui al comma precedente e il diritto dell'Appaltante di aver risarcimento dell'eventuale maggior danno, nessun compenso, rimborso o indennizzo spetterà al professionista inadempiente ed eventuali acconti od anticipi da quest'ultimo ricevuti dovranno essere restituiti all'Appaltante committente.

Per motivi validi e giustificati, da portare a conoscenza dell'Appaltante prima della scadenza del termine fissato, mediante circostanziata richiesta scritta, l'Appaltante potrà concedere proroghe ai termini suddetti.

A richiesta, anche verbale, dell'Appaltante il professionista dovrà in qualsiasi momento, fornire altre copie dei singoli elaborati del documento, nel termine massimo di giorni 10 dalla richiesta, dietro pagamento del relativo costo di riproduzione.

Il professionista si obbliga ad introdurre nel documento, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che, a insindacabile giudizio dell'Appaltante, siano ritenute necessarie fino alla definitiva approvazione del documento stesso, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

Eguale, il professionista si obbliga ad adeguare il documento a tutte quelle varianti che gli organi consultivi, di controllo o comunque deputati al rilascio di autorizzazioni e nulla\_osta dovessero prescrivere.

#### **Art. 7**

L'ammontare del compenso spettante al professionista comprensivo dell'onorario, delle spese, di cui ai commi precedenti, si presume possa essere quantificato in complessivi Euro .....- + I.V.A.

Tutte le spese necessarie per la compilazione del documento restano a completo carico del professionista.

#### **Art. 8**

L'onorario, come determinato ai sensi del precedente articolo verrà corrisposto al professionista:

- il 50% della somma pattuita entro trenta giorni dall'emissione della fattura che potrà essere emessa dopo i primi sei mesi dell'incarico;
- il saldo entro trenta giorni dall'emissione della fattura che potrà essere emessa alla fine del periodo dell'incarico.

#### **Art. 9**

Il documento resterà di piena ed assoluta proprietà dell'Appaltante committente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio siano ritenute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

#### **Art. 10**

Nel caso in cui il professionista incaricato non si attenga alle indicazioni formulate o sorgano divergenze con l'appaltante, questi può procedere alla sospensione dell'incarico.

In tale ipotesi spetteranno al professionista i compensi pari a quelli non ancora corrisposti fino alla scadenza del contratto.

#### **Art. 11**

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, saranno possibilmente definite in via amichevole.

Nel caso di esito negativo, Il Foro competente è quello dell'Appaltante, ovvero quello di Ancona.

#### **Art. 12**

Saranno a carico del professionista tutte le spese relative alla presente convenzione, nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione dell'I.V.A.

Con la firma della presente convenzione, il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. Dichiara altresì di possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente contratto.

**Art. 13**

Il presente contratto avrà validità fino al 31/12/2014 e si intenderà rinnovato di anno in anno alle medesime condizioni qualora una parte non comunichi all'altra la disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, accettato e sottoscritto.

Loreto,

Per la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa

Hermes

Il Presidente – Rino Cappellacci